REGOLAMENTO (CEE) N. 2496/78 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1978

che stabilisce le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggio Provolone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1761/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), ha previsto la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggio Provolone per stabilizzare il mercato di questo formaggio e garantire un miglior conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato nelle regioni in cui detto formaggio viene fabbricato;

considerando che a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 971/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 473/75 (4), al paragrafo 2 è disposto, in particolare, che l'aiuto all'ammasso privato sia subordinato alla stipulazione di un contratto di ammasso con l'organismo d'intervento; che questo contratto deve prevedere disposizioni atte a garantire l'identificazione dei formaggi e il controllo delle scorte che beneficiano di un aiuto;

considerando che occorre stabilire la durata dei contratti in funzione delle effettive necessità del mercato e della possibilità di conservazione dei formaggi in oggetto;

considerando che l'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato; per il buon funzionamento della misura è parimenti opportuno precisare, da una parte, l'importo dell'aiuto espresso in UC applicabile ad un contratto di ammasso, nonché il tasso di conversione in moneta nazionale, e, dall'altra, i termini di pagamento previsti per l'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 971/68 e delle disposizioni del presente regolamento è concesso un aiuto all'ammasso privato di formaggio Provolone, di qualità sana, leale e mercantile, che le ditte produttrici fabbricano direttamente e unicamente con latte di vacca proveniente dalla propria zona di raccolta.

Articolo 2

1. Il contratto di ammasso è concluso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i formaggi hanno almeno tre mesi di età alla data di inizio dell'ammasso oggetto del contratto e in precedenza non hanno formato oggetto di un contratto di ammasso a norma del presente regolamento; il periodo di tre mesi è calcolato a partire dall'ultimo giorno della settimana di fabbricazione dei formaggi;

b) la quantità di formaggio è fissata a due tonnellate/partita;

c) i formaggi del peso minimo di 2 chilogrammi recano, in caratteri indelebili, il marchio rilasciato dall'organismo designato dallo Stato membro; nel marchio apposto al momento della fabbricazione, sono indicati il numero della ditta in cui sono stati fabbricati, la settimana e il mese di fabbricazione, eventualmente in codice. Tuttavia, fino al 1° maggio 1979, la marcatura può essere effettuata, al momento dell'entrata all'ammasso, dal suddetto organismo di controllo;

d) all'atto dell'entrata all'ammasso, sui formaggi è apposto a fuoco un marchio specifico di ammasso, per distinguerli da quelli che non hanno formato oggetto di un contratto di ammasso;

e) i formaggi hanno subito un controllo atto a garantire che sono state ottemperate le condizioni di produzione, di qualità e di marcatura previste dal presente regolamento;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 25. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 8.
(4) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 23.

f) l'ammassatore s'impegna :
   — a mantenere costantemente nei depositi in cui sono ammassati i formaggi una temperatura massima di 19° C e una umidità relativa non eccedente 90 % ;
   — a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante la durata di quest'ultimo senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento ;
   — a tenere una contabilità « magazzino » e a comunicare settimanalmente all'organismo d'intervento le entrate o le uscite effettuate nella settimana trascorsa.

2. Il contratto di ammasso :

a) deve essere redatto per iscritto e indicare il giorno di inizio dell'ammasso sotto contratto ;
b) deve essere concluso dopo l'entrata all'ammasso del formaggio e nel termine massimo di 40 giorni dalla data di inizio dell'ammasso sotto contratto.

Articolo 3

1. L'aiuto può essere concesso unicamente per un periodo superiore a 60 giorni, ma non eccedente 270 giorni.

2. La durata dell'ammasso è calcolata dalla data di inizio dell'ammasso sotto contratto fino al giorno dell'uscita.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto, espresso in unità di conto, applicabile ad un contratto di ammasso è quello valido il primo giorno dell'ammasso sotto contratto. La sua conversione in moneta nazionale è effettuata applicando il tasso valido l'ultimo giorno dell'ammasso per il quale è concesso l'aiuto.

2. L'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, è fissato a 1,49 UC per tonnellata e per giorno.

3. Il pagamento dell'aiuto è effettuato nel termine massimo di 90 giorni a partire dall'ultimo giorno dell'ammasso per il quale è concesso l'aiuto.

Articolo 5

L'organismo d'intervento adotta le misure necessarie per garantire il controllo delle partite sotto contratto.

Esso prevede, in particolare, le misure atte a consentire la rapida identificazione, all'interno del deposito, dei formaggi oggetto dei contratti di ammasso.

Articolo 6

Lo Stato membro comunica alla Commissione al più tardi il martedì di ciascuna settimana :

a) le quantità di formaggi che hanno formato oggetto di contratti di ammasso nel corso della settimana precedente,
b) eventualmente, le quantità per le quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), secondo trattino.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH